



Comune di Volano
Provincia di Trento

Regolamento comunale di polizia mortuaria e cimiteriale

Aggiornato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 di data 03.04.2012



Capo I

Deposizione dei cadaveri nel feretro

Art. 1

1. Trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e segg. del D.P.R. 10/09/1990 n. 285, il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.

Art. 2

1. Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, dev'essere vestito o almeno decentemente avvolto in un lenzuolo.

Art. 3

1. I feretri da deporsi nelle sepolture ad inumazione devono essere di legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a mm. 25. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.
2. Per le tumulazioni, anche se temporanee, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 millimetri, se di zinco, a 1,5 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di tre centimetri.

Art. 4

1. Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto di seppellimento, a cura e controllo dei necrofori, sarà collocata una targa in metallo col nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, impresso a martello.
2. Nella cassa, prima della chiusura, dovrà essere posta una conveniente quantità di materiale assorbente, biodegradabile, non putrescibile, in modo da impedire qualsiasi possibile ed eventuale gocciolamento di liquidi.

Art. 5

1. Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo l'esumazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il Coordinatore Sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
2. Qualora il Coordinatore Sanitario constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentirne il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro. Anche per le estumulazioni valgono le norme di cui all'art. 54.
3. Se l'esumazione o l'estumulazione viene autorizzata dal Sindaco, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno, caso per caso, dettate dal Coordinatore Sanitario e che



devono essere inserite nella stessa autorizzazione del Sindaco all'uopo emessa, a termini dell'art. 83 del D.P.R. n. 285/1990. Alle esumazioni devono sempre assistere l'incaricato comunale e due testimoni.

Art. 6

1. Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso l'incarico comunale e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio di Stato Civile.

Art. 7

1. È proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il Coordinatore Sanitario abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 8

1. Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'Autorità giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

Art. 9

1. È vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
2. Il responsabile del servizio è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Coordinatore Sanitario competente chiunque esegua sulle salme operazioni nella quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Capo II Trasporto dei cadaveri

Art. 10

1. Il trasporto dei cadaveri al cimitero può essere a carico del Comune o a pagamento secondo le tariffe stabilite dal competente organo comunale, tenendo conto delle norme di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 285/1990.

Art. 11

1. Il trasporto come sopra può essere fatto a cura della famiglia.



2. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.
3. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato D.P.R. 285/1990.

Art. 12

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori del Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
2. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà esser comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

Art. 13

1. I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati al deposito di osservazione del cimitero e si dovrà disporre in modo che un incaricato possa avvertire eventuali manifestazioni di via.

Art. 14

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive - diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa seguendo le prescrizioni dell'art. 30 del D.P.R. 285/1990, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria salvo che il Coordinatore sanitario non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

2. Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo capoverso del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 12 può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso, e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal Coordinatore sanitario.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti nel successivo art. 18, quando si tratti di malattie infettive-diffusive di cui all'elenco citato nel primo capoverso.

Art. 15

1. Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Coordinatore Sanitario dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.



Art. 16

1. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dalla chiesa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

Art. 17

1. Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato è autorizzato con decreto dal Sindaco.

Art. 18

1. Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 285/1990.
2. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc di formalina F.U.
3. Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le quarantotto ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Art. 19

1. Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo.
2. I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

Art. 20

1. Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino del 10/02/1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 01/07/1937 n. 1379 che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/1990.
2. Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la convenzione 28/04/1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16/06/1938 n. 1055.



3. Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o diretto verso Stati non aderenti alla citata convenzione di Berlino, si fa riferimento agli artt. 28 e 29 del D.P.R. 285/1990.
4. Ai sensi del comma 7 bis della L.P. 11.09.1998 n. 10, come modificata dalla L.P. 22.12.2004 n. 13, la competenza al rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/1990 è esercitata dal Comune nella persona del Sindaco.

Art. 21

1. Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà all'incaricato comunale il permesso di seppellimento con le modalità di registrazione di cui all'art. 69 del presente regolamento.

Art. 22

1. Tanto nel caso dell'articolo precedente quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto è possibile, percorrere la strada più corta.

Art. 23

1. Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento e alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. 285/1990.

Art. 24

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.
2. Se le ossa e i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.



Capo III Inumazioni

Art. 25

1. Ogni cimitero deve avere campi destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda freatica.
2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 26

1. Ogni fossa sarà contrassegnata con una croce o un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Tale croce o cippo saranno posti a cura del custode del cimitero, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.
2. Sulla croce o sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome del defunto e della data di nascita e di morte del defunto.
3. A cura del Comune verrà delimitata l'area di inumazione con le dimensioni di cm. 60 x 120.

Art. 27

1. Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga in superficie.

Art. 28

1. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,5 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,5 da ogni lato.

Art. 29

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.



2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
3. Lo spessore delle tavole della cassa di legno deve essere inferiore a cm. 2.
4. Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.
5. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 cm. in 20 cm. ed assicurato con mastice idoneo.
6. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 cm. in 40 cm.
7. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.
8. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
9. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e fornitrice.
10. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 30

1. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre e il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 31

1. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia o a mezzo meccanismo sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 27.
2. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.
3. È pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc.

Art. 32

1. Tanto le sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché colle radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m. 1,10. Le piante e arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'ufficio. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio e anche allo sradicamento.



All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

Art. 33

1. Sulle fosse è permesso il collocamento di croci o lapidi in legno, metallo, cemento, pietra o marmo di altezza non superiore a m. 1,10 previo pagamento della relativa tassa e non prima che sia trascorso un anno dalla inumazione della salma.
2. L'apposizione di manufatti dovrà avvenire senza asporto di terra; l'eventuale esubero della stessa dovrà essere utilizzato in loco, secondo le disposizioni dell'incaricato.
3. Tali manufatti, al momento della riesumazione, vengono messi a disposizione degli interessati che se ne appropriano e li asportano dal cimitero entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato ritiro essi rimangono di proprietà comunale.
4. Le scritte devono essere limitate al nome, cognome, età, condizione della persona defunta, all'anno, mese e giorno della morte e del nome di chi fa apporre il ricordo. La Giunta comunale autorizza altre iscrizioni integrative purché le stesse abbiano forma contenuta.
5. La Giunta comunale, su specifica richiesta e fatte le opportune verifiche, può autorizzare la collocazione, in forma di fotografia e/o con scritta limitata al nome e cognome, del ricordo di un defunto sepolto in altro cimitero e avente rapporti di parentela con il defunto ivi inumato o tumulato. Nell'iscrizione si dovrà comunque precisare che trattasi di semplice ricordo.

Capo IV

Tumulazioni e inumazioni in concessione

Art. 34

1. Il Comune può concedere ai privati:
 - a) tombe di famiglia
 - b) loculi ossario per la raccolta di resti mortali individuali;
 - c) loculi per urne cinerarie;
2. La concessione delle tombe e dei loculi ossario deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge, a spese del concessionario.

Art. 35

1. Tutte le concessioni sono a tempo determinato secondo le seguenti durate:
 - a) Anni 99 per le tombe di famiglia;
 - b) Anni 25 per i loculi ossario;



- c) Anni 25 per i loculi per urne cinerarie;
- 2. La durata decorre dalla data di sottoscrizione da parte del concessionario.
- 3. Le sepolture disponibili possono concedersi solo in presenza dei resti per i loculi ossario e delle ceneri per le urne cinerarie.
- 4. La concessione può essere effettuata in deroga al comma precedente a favore di richiedente di età superiore a 70 anni o a favore del coniuge superstite, purchè di età superiore ai 60 anni, per la richiesta di concessione di loculi per urne cinerarie o loculi ossario attigui.
- 5. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 30 del D.P.R. 285/1990.

Art. 36

- 1. I canoni di concessione riguardanti le sepolture private di cui al presente Capo e le tariffe per i servizi cimiteriali sono fissate con deliberazione dell'organo comunale competente.

Sezione I Tombe di famiglia

Art. 37

- 1. Le concessioni delle tombe di famiglia sono a tempo determinato e hanno la durata di 99 anni, salvo rinnovo.
- 2. Il rinnovo deve essere chiesto entro la data di scadenza della concessione. La scadenza della concessione costituisce una legale presunzione di abbandono e pertanto la tomba rientra nella libera disponibilità del Comune. In tal caso i competenti organi comunali devono adottare apposito provvedimento e deve essere affisso apposito avviso all'albo comunale per rendere pubblica l'azione del Comune. Nel caso invece di domanda di rinnovo e di constatata regolarità della sua successione, il rinnovo della concessione viene accordato previo pagamento del canone di concessione in vigore.
- 3. Il Comune dà avviso agli interessati della scadenza della concessione entro un anno dalla stessa scadenza mediante pubblicazione all'albo comunale nel caso di irreperibilità.
- 4. Quando una famiglia è estinta in tutti i gradi di parentela previsti dal successivo articolo del presente regolamento o l'ente o la fondazione concessionari sono cessati, il Comune, trascorsi 25 anni dall'estinzione della famiglia o, rispettivamente, dell'ente o fondazione, può disporre liberamente della tomba.
- 5. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21/10/1975 n. 803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.



6. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli articoli 98 e 99 del D.P.R. 285/1990.

Art. 38

1. Le tombe di famiglia possono essere concesse:
 - a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
 - b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
 - c) ad enti, corporazioni, fondazioni.
2. Nel primo caso la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.
3. Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba, per eredità, ai loro legittimi successori, escluso ogni altro. Le tombe di famiglia non possono essere oggetto di cessione tra privati.
4. Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo sono compresi:
 - gli ascendenti e discendenti in linea retta e collaterale in qualunque grado;
 - i fratelli e le sorelle consanguinee;
 - il coniuge o il convivente.
5. Non potrà essere fatta concessione di sepolture private a persone o enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.
6. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della tomba di famiglia tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sovraesposti.
7. In ogni caso il diritto alla sepoltura si esercita fino al completamento della capienza della tomba.

Art. 39

1. Su richiesta scritta anche di uno solo dei concessionari e con il consenso di tutti i concessionari, i competenti organi comunali possono autorizzare la tumulazione nelle tombe di famiglia di salme, resti mortali, ceneri di persone che sono state conviventi con i concessionari o che hanno acquistato particolari benemerienze nei confronti dei medesimi.
2. La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemerienze è demandata ai competenti organi comunali.



Art. 40

1. La manutenzione delle tombe di famiglia è ad esclusivo carico dei concessionari.
2. Nessun lavoro può essere eseguito dai concessionari né all'interno né all'esterno delle tombe di famiglia senza il preventivo assenso del Comune.
3. In caso di mancata manutenzione e qualora i lavori necessari non vengano eseguiti entro il termine stabilito in apposita comunicazione scritta, il Comune provvede direttamente alla loro esecuzione, ponendo a carico dei concessionari la spesa sostenuta; gli stessi sono tenuti in solido al rimborso. Nel caso di mancato rimborso il Comune provvede al recupero del credito mediante riscossione coattiva nelle forme di legge.
4. Le lampade votive, le decorazioni, gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi della tomba di famiglia non possono essere eseguiti e poste in opera se non dopo aver chiesto e ottenuto l'autorizzazione del Comune. È comunque vietata la posa di oggetti che sporgano dalla lapide oltre quindici centimetri.

Art. 41

1. Le tombe di famiglia vengono assegnate in concessione ai richiedenti aventi titolo verso il pagamento del canone di concessione in vigore al momento della richiesta.
2. Il canone di concessione è fissato dal competente organo comunale in relazione al costo di realizzazione, alla capienza e allo stato di conservazione della tomba da assegnare.
3. Possono richiedere l'assegnazione di una tomba di famiglia:
 - coloro che risultino residenti nel Comune, ovvero gli enti, corporazioni e fondazioni aventi la sede legale nel Comune;
 - coloro i quali, anche se non residenti nel Comune, abbiano sepolto nel cimitero comunale parenti di primo grado (genitori/figli) o collaterali di secondo grado (fratelli/sorelle).

Sezione II

Loculi ossario per la raccolta di resti mortali individuali

Art. 42

1. La concessione dei loculi ossario per la raccolta di resti mortali individuali viene rilasciata per la tumulazione di resti ossei rinvenuti in occasione delle esumazioni ed estumulazioni.
2. Al concessionario è data facoltà di tumulare nel loculo ossario già avuto in concessione i resti ossei di altri defunti rispetto a quello per il quale ha richiesto la concessione medesima.
3. Il concessionario può altresì chiedere un loculo ossario per tumularvi contemporaneamente i resti ossei di più defunti; in questo caso la tumulazione dei resti ossei dei defunti oltre il primo è assimilata alla tumulazione di resti ossei in loculo ossario già in concessione.



4. Il concessionario può esercitare la facoltà di cui ai precedenti commi 2 e 3 fino al completamento della capienza del loculo ossario.
5. Se i resti ossei tumulati nel loculo ossario vengono trasferiti altrove prima della scadenza della concessione e non vi sono nel medesimo loculo ossario i resti ossei di altri defunti tumulati su richiesta dello stesso concessionario, il loculo ossario ritorna in libera disponibilità del Comune e il concessionario non ha diritto ad alcun rimborso.
6. Nel caso di morte o di oggettiva impossibilità del concessionario nel corso della concessione, il diritto d'uso della concessione medesima spetta al coniuge, ai figli, ai genitori e ai fratelli del concessionario.
7. Il rinnovo della concessione viene accordato al medesimo concessionario previo pagamento del canone di concessione in vigore.
8. Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti da porre sui loculi potranno essere apposti purché non sporgano oltre i 15 cm. e non invadano i loculi adiacenti.

Sezione III

Loculi per urne cinerarie

Art. 43

1. La concessione dei loculi cinerari viene rilasciata al momento del decesso ovvero a seguito di cremazione di resti mortali provenienti da esumazioni o estumulazioni. Il diritto alla tumulazione non può essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.
2. Al concessionario è data facoltà di tumulare nel loculo cinerario già avuto in concessione le ceneri di altri defunti rispetto a quello per il quale ha richiesto la concessione medesima.
3. Il concessionario può altresì chiedere un loculo cinerario per tumularvi contemporaneamente le ceneri di più defunti; in questo caso la tumulazione delle ceneri dei defunti oltre il primo è assimilata alla tumulazione delle ceneri in loculo cinerario già in concessione.
4. Se le ceneri tumulate nel loculo cinerario vengono trasferite altrove prima della scadenza della concessione e non vi sono nel medesimo loculo cinerario le ceneri di altri defunti tumulati su richiesta dello stesso concessionario, il loculo cinerario ritorna in libera disponibilità del Comune e il concessionario non ha diritto ad alcun rimborso.
5. Nel caso di morte o di oggettiva impossibilità del concessionario nel corso della concessione, il diritto d'uso della concessione medesima spetta al coniuge, ai figli, ai genitori e ai fratelli del concessionario.
6. Il rinnovo della concessione viene accordato al medesimo concessionario previo pagamento del canone di concessione in vigore.
7. Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti da porre sui loculi potranno essere apposti purché non sporgano oltre i 15 cm. e non invadano i loculi adiacenti.



Capo V Esumazioni ed estumulazioni

Art. 44

1. Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.
2. Le prime si fanno quando sono trascorsi almeno 19 anni dal seppellimento o alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata.
3. Le seconde allorché, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono disseppelliti dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati.

Art. 45

1. Le esumazioni ordinarie, per compiuto periodo, a mente dell'art. 82 del D.P.R. 285/1990 vengono regolate dal Sindaco seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate.

Art. 46

1. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvennero dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, sempreché coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle in sepolture private da essi acquistate nel recinto del cimitero.
2. In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco a mente del precedente art. 24.
3. Le monete, le pietre preziose e in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'Ufficio comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata o altrimenti alienate a favore del Comune.
4. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali e pertanto dovranno essere smaltiti secondo la normativa vigente.

Art. 47

1. Prima che sia trascorso il periodo stabilito per le sepolture ad inumazione e 25 anni per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria e l'autorizzazione del Sindaco.
2. Le estumulazioni si eseguono allo scadere del periodo di concessione e anch'esse sono regolate dall'incaricato comunale.
3. I feretri estumulati devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, quando questa non sia già avvenuta in modo completo.



Art. 48

1. Per le estumulazioni si osservano le norme di cui all'art. 86 del D.P.R. 285/1990 e le disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 49

1. Le esumazioni straordinarie per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Sindaco. Devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore Sanitario e dell'incaricato del comune.
2. In caso di esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura dell'addetto sotto osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia e quelle dell'Autorità sanitaria a tutela dell'igiene.

Art. 50

1. Per eseguire una esumazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è stato inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.
2. Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 5%; ciò fatto e passate le corde sotto di essa, questa verrà sollevata con mezzi meccanici.
3. Esaminata ancora la cassa nel sottofondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.
4. Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, l'esumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà essere disinfettata coll'acqua di calce e con soluzione di creolina, e così tutto il terreno circostante ove possa avere avuto contatto il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello del trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al 3%. I necrofori, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di egual tessuto; alle mani porteranno guanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato terminato il servizio.

Art. 51

1. Nei casi di estumulazione di salma autorizzate dal Sindaco per conto ed interesse di privati, saranno versate alla cassa comunale le somme di compensi per assistenza e di opere del personale stabilite dal competente organo comunale.



Capo VI Cremazioni, imbalsamazioni, autopsie

Art. 52

1. La cremazione di ciascun cadavere dovrà avvenire secondo le modalità e nel rispetto delle disposizioni previste dalla L. 30/03/2001 n. 130.
2. Ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.L. 31/08/1987 n. 359 (convertito, con modificazioni, dalla L. 29/10/1987 n. 440), come interpretato dall'art. 1 comma 7bis del D.L. 27/12/2000 n. 392 (convertito, con modificazioni, dalla L. 28/02/2001 n. 26), la gratuità del servizio di cremazione nonché del servizio di inumazione in campo comune è limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. L'eventuale effettuazione in modo gratuito del servizio di cremazione e del servizio di inumazione non comporta, comunque la gratuità del trasporto del cadavere o delle ceneri.

Art. 53

1. Le urne cinerarie devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto, le cui ceneri contengono.

Art. 54

1. Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

Art. 55

1. Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario e, nel rispetto della volontà del defunto e di quanto previsto dalla normativa in vigore, possono essere tumulate, interrate o affidate ai familiari.
2. Per l'affidamento ai familiari delle ceneri delle persone defunte vengono fissate le seguenti disposizioni operative:
 - le ceneri del defunto possono essere affidate per la conservazione in abitazioni private in custodia ai familiari o al convivente, sulla base della volontà espressa in tal senso dal defunto.
 - In mancanza di tale disposizione la richiesta di affidamento delle ceneri deve essere espressa dal coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi;
 - la volontà di cui al punto precedente, ove espressa dal coniuge o dai parenti, deve risultare da atto scritto nel rispetto delle modalità di compilazione e sottoscrizione di



cui all'art. 38 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 28.12.2000 n. 445;

- per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento e conservazione delle ceneri deve essere presentata al Comune apposita istanza dal parente del defunto alla quale sia allegata l'espressa dichiarazione di volontà del defunto stesso, manifestata con le modalità precisate ai precedenti punti; nell'istanza devono essere indicati:
 - a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente e il rapporto di parentela con il defunto oltre ai dati del defunto le cui ceneri dovranno essere affidate;
 - b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri;
 - c) il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna cineraria sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
 - d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia;
 - e) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna al cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;
 - f) l'obbligo di informare l'Amministrazione comunale di eventuali variazioni del luogo della conservazione delle ceneri;
- l'affidamento dell'urna cineraria al familiare richiedente, la cui consegna deve risultare da apposito processo verbale, ha luogo alle condizioni e prescrizioni indicate al successivo punto, da indicare nell'atto medesimo; all'atto autorizzativo di affidamento dell'urna contenente le ceneri di persona defunta viene allegato il verbale di consegna dell'urna cineraria medesima redatto nel rispetto di quanto stabilito al presente punto;
- condizioni dell'affidamento delle ceneri:
 - a) l'urna dovrà essere debitamente sigillata e recare all'esterno apposita targhetta contenente i dati identificativi del defunto;
 - b) sono vietate le manomissioni dell'urna e dei suoi sigilli;
 - c) l'urna deve essere conservata nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale o, diversamente, nell'abitazione indicata e devono essere adottate tutte le misure idonee ad evitare la profanazione dell'urna,
- cessando le condizioni di affidamento, l'affidatario o, in caso di decesso, i suoi aventi causa, dovranno consegnare l'urna al Comune per la conservazione della stessa all'interno del cimitero, con una delle modalità previste dalla normativa vigente;
- nel caso il familiare affidatario manifestasse l'intenzione di non continuare a conservare l'urna cineraria, questa è riconsegnata al Comune, previa formale richiesta, con l'assoggettamento alle modalità e tariffe previste;
- per i consegnatari dell'urna cineraria non residenti nel Comune di Volano è informato il Comune sul cui territorio verranno conservate le ceneri;
- il rilascio delle autorizzazioni all'affidamento familiare dell'urna cineraria è affidato agli ufficiali di stato civile;



- con l'entrata in vigore di nuove disposizioni normative l'Amministrazione comunale si riserva di revocare l'autorizzazione di affido;
- in appositi registri, tenuti anche mediante idonee procedure informatiche, sono annotati gli atti di affidamento rilasciati, le generalità degli affidatari e dei defunti le cui ceneri sono state oggetto di affidamento e tutte le informazioni relative allo svolgimento degli affidamenti stessi finalizzati a costituire sistematica raccolta della destinazione delle urne così consegnate ai familiari;
- l'Amministrazione comunale, attraverso il Corpo di Polizia Municipale, può procedere in qualsiasi momento a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato dal familiare. Nel caso in cui si riscontrino violazioni delle prescrizioni impartite, sempre che il fatto non costituisca reato, l'Amministrazione comunale, previa diffida formale dell'affidatario, contenente un termine per la regolarizzazione, si riserva di revocare l'autorizzazione già rilasciata imponendo il trasferimento dell'urna presso il cimitero.

Art. 55 bis

La dispersione delle ceneri, nel rispetto della volontà risultante dal testamento o da un'altra dichiarazione scritta del defunto, è ammessa all'interno dell'area cimiteriale appositamente individuata.

Al di fuori del cimitero la dispersione delle ceneri può avvenire all'aperto in natura, nei laghi, nei torrenti e nei fiumi, nei tratti liberi da manufatti o in aree private, in quest'ultimo caso con il consenso scritto del proprietario dell'area, fermo restando, in ogni caso, che non può avvenire nei centri abitati, quali individuati dall'art. 3 comma 1 numero 8) del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285.

La dispersione delle ceneri, se non diversamente indicato nella manifestazione di volontà del defunto, è effettuata nell'ordine:

- a. dal coniuge
- b. da un altro familiare o da un soggetto avente diritto in base alla normativa statale
- c. dall'esecutore testamentario o, in mancanza, dal personale autorizzato dal Comune.

Art. 56

1. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme.

Art. 57

1. La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'art. 343 del T.U. delle leggi sanitarie 27/07/1934 n. 1265 si farà constatare da apposito verbale in tre originali, dei quali uno rimane presso l'incaricato comunale, uno a chi prende in consegna l'urna e il terzo viene trasmesso all'Ufficio di Stato Civile.



Art. 58

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.
2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per la eventuale rettifica, da parte del Coordinatore Sanitario, della scheda di morte.
3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva - diffusiva, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al Coordinatore Sanitario competente ed essa varrà come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie 27/07/1934 n. 1265.

Art. 59

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti sotto controllo del Coordinatore Sanitario, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:
 - a) Una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
 - b) Distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
3. Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 18 è eseguito dal Coordinatore Sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 285/1990.

Art. 60

1. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori ai sensi della normativa vigente.

Capo VII

Ordinamento generale dei servizi cimiteriali e personale addetto

Art. 61

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 50 del D.P.R. n. 285/1990, nel cimitero possono ricevere sepoltura anche coloro che siano morti fuori dal comune e residenti fuori da esso, purché nati nel comune o ivi residenti al momento della nascita. (art. 75 della L.P. 10/1998).



2. Per particolari e giustificati motivi, la Giunta comunale può autorizzare la sepoltura di salme non rientranti nei criteri di cui al comma 1, a condizione che ci siano posti disponibili in base al programma di inumazioni e tumulazioni.

Art. 62

1. Il cimitero comprende:
 - a) camera mortuaria - camera di osservazione;
 - b) ossario comune per le ossa provenienti da esumazioni ed estumulazioni;
 - c) campi di inumazione;
 - d) tombe di famiglia - loculi ossario - loculi per urne cinerarie;
 - e) servizi igienici destinati al pubblico;
 - f) magazzino di deposito attrezzi con servizi igienici;
 - g) cappella.

Art. 63

1. Il servizio di custodia del cimitero è assicurato dal seguente personale:
 - a) un responsabile del servizio o suo incaricato;
 - b) un manovale (affossatore - necroforo).

Art. 64

1. Il responsabile del servizio:
 - a) ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. 285/1990;
 - b) ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'art. 23 del D.P.R. n. 285/1990;
 - c) tiene aggiornato l'apposito registro previsto dall'art. 52 del D.P.R. di cui sopra;
 - d) assiste alle esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria e vigila sui servizi di seppellimento, esumazione, sui trasporti e le cremazioni in genere;
 - e) è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Art. 65

1. Il necroforo - fossore comunale deve:
 - a) coadiuvare il responsabile del servizio nelle funzioni a lui affidate, specialmente nella tenuta dei registri e nella sorveglianza;



- b) non permettere che avvenga il seppellimento senza la previa consegna del permesso con i documenti prescritti;
- c) provvedere alla tumulazione dei feretri curando la regolare disposizione delle fosse, dei cippi, etc;
- d) provvedere al collocamento delle cassette contenenti i resti mortali e delle urne cinerarie negli appositi loculi;
- e) eseguire i lavori di piccola manutenzione, segnalare i danni e le riparazioni che si rendessero necessarie;
- f) dare le necessarie assistenze e prestazioni per le autopsie ordinate dall'Autorità Giudiziaria e sanitaria.

Capo VIII Norme di servizio

Art. 66

1. Speciale incarico degli operai comunali è quello delle inumazioni, tumulazioni, esumazioni ed estumulazioni dei cadaveri.
2. Essi dovranno perciò scavare le fosse, ricevere i cadaveri alle porte del cimitero, trasportarli al luogo di inumazione o tumulazione, calarli nelle fosse o deporli nelle celle murali, riempire le fosse, visitarle frequentemente, riparando i cedimenti e otturando le screpolature che si riscontrassero nel terreno, esumare e trasportare le salme di cui fosse ordinato il collocamento in altro sito, prestare opera nelle cremazioni, autopsie e disinfezioni e compiere altri simili servizi.
3. Coadiuveranno il responsabile nella vigilanza per la sicurezza e buona conservazione di quanto esiste nel cimitero.

Art. 67

1. Il personale di servizio del cimitero dipenderà amministrativamente:
 - a) dall'Ufficio Tecnico per tutto quanto riguarda gli edifici, i viali, sentieri, spazi, etc;
 - b) dall'Ufficio dello Stato Civile per la tenuta dei registri;
 - c) dall'Ufficio Tecnico per i servizi funebri.
2. Gli inservienti e i manovali, quando sono nell'esercizio delle loro funzioni, porteranno i distintivi che saranno loro forniti dal Comune.

Art. 68

1. Nessun cadavere può essere sepolto nel cimitero senza il permesso rilasciato per iscritto dal Sindaco per mezzo dell'Ufficio di Stato Civile.
2. Tale atto sarà ritirato dall'incaricato comunale alla consegna d'ogni singola salma, per essere poi periodicamente riconsegnato al Comune. Potranno essere temporaneamente



depositati nelle camere mortuarie i feretri, qualora siasi ottenuta autorizzazione dal Sindaco o dai suoi delegati.

3. Tale deposito però non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà stata indicata nell'accennata autorizzazione.
4. Del pari, salvo il caso di esumazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso del Sindaco e l'osservanza delle condizioni che verranno disposte.

Art. 69

1. Nelle sepolture comuni si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in sepolture particolari.
2. Esse si fanno con un ordine prestabilito entro fosse scavate nei grandi spazi scoperti, a tal uso destinati.
3. Sono soggette a rotazione ordinaria, cioè il terreno non potrà esservi smosso per praticarvi nuove inumazioni, se non dopo che siano trascorsi 19 anni dalla precedente inumazione.

Art. 70

1. Ciascuna delle fosse per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie. (è uguale ad art. 27)
2. Le fosse per inumazioni debbono avere nella loro parte più profonda (m. 2) la lunghezza di m. 2, 20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato. (è uguale ad art. 28).
3. I vialetti tra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme.

Art. 71

1. È stretto dovere degli inservienti di seguire, nella preparazione delle fosse e nelle sepolture l'ordine prestabilito da chi vigila sul servizio, senza fare interruzioni, o salti tra fila e fila e fra fossa e fossa, rifiutandosi a qualsiasi richiesta che in senso opposto fosse fatta, salvi gli ordini che loro venissero impartiti di volta in volta in taluni casi speciali.
2. Quando con tale ordine siasi occupato tutto lo spazio destinato alle sepolture si ricomincerà il lavoro per le inumazioni scavando le nuove fosse negli spazi occupati dalle più antiche inumazioni, sempreché sia trascorso il periodo minimo stabilito.
3. Le ossa che si rinvenissero saranno diligentemente raccolte e deposte negli ossari. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali e pertanto dovranno essere smaltiti secondo la normativa vigente.



Art. 72

1. Nelle sepolture comuni è assolutamente vietata la tumulazione di cadaveri entro casse metalliche, la costruzione di tombe in muratura e di qualsiasi altra opera muraria.
2. E' permesso il deposito sulle fosse di fiori e ghirlande.
3. Scaduto il termine oltre il quale ricominceranno le inumazioni in un determinato scomparto del cimitero, sarà in esso collocato un avviso permanente e gli aventi diritto potranno raccogliere e far trasportare le ossa e ritirare oggetti e ricordi di loro spettanza.
4. Scaduti sei mesi dalla data dell'avviso ogni cosa cadrà in proprietà del Comune.

Art. 73

1. L'istituto o la persona che denuncia un decesso dovrà, pagandone l'importo, ove si tratti di sepolture in luoghi concessi a pagamento, ritirare dal Comune una targhetta metallica portante impresso un numero progressivo nonché l'indicazione dell'anno in cui avvenne il decesso.
2. Questa targhetta dovrà essere fissata sul feretro. Il numero verrà iscritto in apposita colonna del registro di cui all'art. 70.

Capo IX Polizia del cimitero

Art. 74

1. Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dalla Giunta comunale che saranno affisse all'ingresso del cimitero in apposita bacheca.

Art. 75

1. Qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo. E' assolutamente vietata l'introduzione dei cani o di altri animali anche se tenuti a catena o al guinzaglio. Sarà pure proibito l'ingresso ai bambini se non accompagnati da persone adulte. E' proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse.

Art. 76

1. Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del fossore raccolte e depositate nell'ossario.



Art. 77

1. È obbligo delle famiglie dei defunti di tenere con speciale cura le tombe, le lapidi, le croci, etc.

Art. 78

1. Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose e in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Art. 79

1. È assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio all'interno dei cimiteri, com'è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità comunale.

Art. 80

1. Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità o al personale addetto o assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

Art. 81

1. Chiunque all'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal personale di Polizia Urbana diffidato ad uscire immediatamente e anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve e impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

Capo X Contravvenzioni

Art. 82

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27/07/1934 n. 1256 e ss.mm.



Capo XI Disposizioni finali

Art. 83

1. Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 285/1990, nel T.U. delle leggi sanitarie dd. 27.07.1934 n. 1265 e nella L. 130/2001.